

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

Indice

- Info Video - Cura Italia - Le nuove Scadenze 2020

FISCO PASSO PER PASSO

- Versamenti fiscali: quando e chi alla cassa il 20/03/2020
- Decreto "cura Italia" - ufficializzata la proroga dei versamenti
- Sospensione dei versamenti ad hoc per il settore turistico-alberghiero e per le ASD
- Cura Italia: 600 euro per gli iscritti alla gestione separata, artigiani, commercianti e altri

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

- Anche i familiari che svolgono altra attività lavorativa possono far parte della società di fatto
- Soggetto ad Iva l'importo corrisposto a titolo di caparra che nasconde la funzione di acconto prezzo

NOTIZIE FLASH

- Studi di settore: il degrado della zona giustifica l'applicazione di un ricarico più basso
- CORONAVIRUS, SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI AGENZIA RISCOSSIONE CHIUDE GLI SPORTELLI. SERVIZI WEB E CALL CENTER H24

FISCO PASSO PER PASSO

Versamenti fiscali: quando e chi alla cassa il 20/03/2020

Nonostante l'ufficializzazione della **sospensione dei versamenti**, avvenuta con la pubblicazione nella GU del 17/03/2020 del DL 18/2020 (Decreto "Cura Italia") molti titolari di partita IVA di grandi dimensioni dovranno:

- effettuare entro il prossimo **20/03/2020** alcuni **versamenti relativi a tributi**:
 - oggetto esclusivamente della **mini-proroga dal 16/03/2020 al 20/03/2020** (art. 60, DL 18/2020)
 - che riguarda **tutti i contribuenti**
 - per qualsiasi versamento nei confronti della PA
 - in scadenza il **16/03/2020**
 - e non ricompresi **nella più ampia sospensione dei versamenti** (art. 62, DL 18/2020), che è limitata:
 - ai **titolari di partita Iva** (imprese, anche collettive, o professionisti) con:
 - **ricavi/compensi < €. 2.000.000 nel 2019**, ricomprendendo in tal caso:
 - ritenute dipendenti/assimilati, e relative trattenute per addizionali Irpef (in generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio)
 - Iva (saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio)
 - contributi previdenziali/assistenziali (dei dipendenti, posto che in tale periodo non è dovuta IVS per l'imprenditore)
 - ai premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail)
 - per i quali i detti importi in scadenza nel **periodo 08/03/2020 - 31/03/2020**
 - sono slittati **al 31/05/2020** (rata unica o 5 rate)
 - **ricavi/compensi < €. 400.000 nel 2019**

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

, riguardando in tal caso la possibilità:

- di non essere soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73)
- per i ricavi/compensi incassati tra il 17/03/2020 ed il 31/03/2020
- a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato
- con successivo obbligo di versamento sempre **al 31/05/2020** (rata unica o 5 rate)

Alla luce del quadro normativo descritto, nella seguente tabella si evidenzia:

- quale tipologia di contribuente
- e relativamente a quale versamento

dovrà procedervi entro il prossimo 20/03/2020.

Scadenza originaria al 16/03/2020		NUOVE SCADENZE VERSAMENTO		
		Imprese/profess. con ricavi/compensi nel 2019		Privati
		<= €. 2 mil.	> €. 2 mil.	
Saldo IVA 2019		31/05/2020	20/03/2020	-
IVA Febbraio 2020				
Iva vendita beni tramite piattaforma digitale febbraio 2020		31/05/2020	20/03/2020	-
IVA/ISI attività d'intrattenimento		20/03/2020		
Tassa annuale vidimazione libri sociali				
Tobin Tax				
Ritenute	sui redditi di lavoro dipendente/assimilati corrisposti a febbraio 2020	31/05/2020	20/03/2020	-
	su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2019 ed operate a febbraio 2020 (conguaglio)	31/05/2020	20/03/2020	-
	su provvigioni (rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte a febbraio 2020	20/03/2020		-
	su contratti di locazione breve (art. 4, c. 1 e 3, D.L. 50/2017)			-
	su conguaglio effettuato nei primi due mesi del 2020			-
	su redditi di lavoro autonomo corrisposti a febbraio 2020			-
	su indennità di cessazione rapporti d'agenzia corrisposte a febbraio 2020			-
	su TFM corrisposti a febbraio 2020			-
	su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati a febbraio 2020			-
	su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti a febbraio 2020			-

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti a febbraio 2020	-		
su premi e vincite corrisposti o maturati a febbraio 2020	-		
su cessione titoli e valute corrisposti o maturati a febbraio 2020	-		
su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati a febbraio 2020	-		
su rendite AVS corrisposte a febbraio 2020	-		
sui pignoramenti presso terzi riferite al mese di febbraio 2020	-		
Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti/pensionati sulle competenze del mese di febbraio 2020 a seguito di cessazione del rapporto di lavoro	-		
Addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta	-		
Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti/pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro	-		
Versamento dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di febbraio 2020, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione	-		
Imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata a gennaio 2020 (regime del risparmio amministrato)	-		
Ravvedimento "sprint" di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 17 febbraio 2020		20/03/2020	
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2020	-		20/03/2020

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

FISCO PASSO PER PASSO

Decreto "cura Italia" - ufficializzata la proroga dei versamenti

Con la pubblicazione nella GU n. 70 del 17/03/2020 del DL 18/2020 - Decreto "cura Italia" - è stata finalmente "ufficializzata" la tanto attesa proroga dei versamenti fiscali.

L'argomento è stato ampiamente trattato sia nella [INFO FLASH 51/2020 del 17/03/2020](#) che nelle pagine del nostro quotidiano del 17/03/2020 - [DL "cura italia" - la proroga di versamenti](#).

Rispetto a quanto illustrato nei citati interventi non sono intervenute modifiche. Si segnala un intervento dell'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 12 del 18/03/2020, che ha fatto il punto sulla disposizione in commento.

Si propone ora una illustrazione schematica relativamente a quanto previsto per la sospensione dei versamenti fiscali.

Articolo	Soggetti interessati		Versamenti	Originaria Scadenza	Nuova scadenza
60	Tutti i contribuenti	Non vi è alcuna condizione ostativa	Tutti i versamenti nei confronti della PA (1)	16/03/2020	20/03/2020
62	Titolari di partita Iva (2)	ricavi o compensi non superiori a €. 2 milioni nel 2019	Relativi a: <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato, e relative trattenute per addizionali Irpef (3) • Iva (4) • ai contributi previdenziali e assistenziali (5) • ai premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail). Per versamenti diversi si applica la mini proroga al 20/03/2020 (6)	08/03/2020 - 31/03/2020	31/05/2020 (rata unica o 5 rate)
		con ricavi o compensi non superiori a €. 400.000 nel 2019	Applicazione ritenuta alla fonte (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i ricavi/compensi (7)	Incasso tra 17/03/2020 – 31/03/2020	

1. Vi rientrano certamente i **tributi in scadenza il 16/03/2020**: saldo Iva 2019 ed Iva del mese di febbraio; ritenute operate nel mese di febbraio; contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio; tassa annuale sui libri sociali; ISI ed Iva sugli apparecchi da intrattenimento, ecc
2. Si fa riferimento ai soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia) esercenti attività:
 - a. d'impresa (ditte individuali, società o ente non commerciale per l'attività commerciale svolta)
 - b. professionale (sia in forma individuale che associata)
3. In generale si tratterà delle retribuzioni/compensi del mese di febbraio
4. Si tratta del saldo Iva 2019 ed il debito periodico di febbraio
5. Dei lavoratori dipendenti/assimilati, posto che in tale periodo non è dovuto alcunchè per l'eventuale posizione IVS dell'imprenditore
6. Versamenti diversi dagli importi di cui sopra dovranno essere versati entro il 20/03/2020, potendo fruire solo della "miniproroga"; a titolo di esempio, si tratta dei versamenti:
 - a. delle ritenute operate sui professionisti e intermediari del commercio
 - b. della tassa vidimazione libri sociali

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

- c. dell' IS/Iva forfettaria sugli apparecchi da intrattenimento, e così via
7. Tale sospensione opera a condizione che nel mese di febbraio (mese antecedente all'entrata in vigore del DL) i percettori di ricavi/compensi non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato

FISCO PASSO PER PASSO

Sospensione dei versamenti ad hoc per il settore turistico-alberghiero e per le ASD

Nel Decreto "cura Italia" - DL 18/2020 pubblicato nella GU n. 70 del 17/03/2020 – si prevede la **sospensione dei versamenti fiscali** per il **settore turistico-alberghiero**, con una disciplina ad hoc, che si differenzia dall'**analoga proroga** dei versamenti prevista per le generalità dei contribuenti.

Tale proroga si innesta su quella precedentemente prevista dal DL 9/2020, procedendo, peraltro, ad estendere il medesimo trattamento ad una serie di ulteriori contribuenti particolarmente colpiti dalla crisi epidemiologica; la recente **RM 12/2020 ha poi diramato il codice Ateco interessati** da tale ampliamento soggettivo.

Nello specifico, l'art. 58 del DL 18/2020 prevede l'estensione e l'integrazione delle agevolazioni disposte per il settore del turismo dall'art. 8 del DL 9/2020 (cd. Decreto coronavirus" - v. [RF 042/2020](#)), disponendo:

- per le **imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio** e tour operator, aventi il domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia
 - la **sospensione dal 2/03/2020 e fino al 30/04/2020** dei termini relativi:
 - **ai versamenti delle ritenute alla fonte su lavoro dipendente/assimilato** (artt. 23 e 24 Dpr 600/73 – l'agevolazione è esclusa su eventuali arretrati, ex art. 29 Dpr 600/73)
 - **agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria 2020**

Viene inoltre prevista la **sospensione dei versamenti dell'iva** (annuale o periodica) che cadono nel **mese di marzo 2020**.

Da evidenziare che nel caso di specie, rispetto alla proroga dei versamenti prevista per i titolari di partita IVA (v. [Decreto "cura Italia" - ufficializzata la proroga dei versamenti del 19/03/2020](#)) non sono previste differenziazioni rispetto ai ricavi/compensi realizzati nel 2019; pertanto, il contribuente può aver realizzato nel 2019 di ricavi anche superiori a €. 2.000.000, spettando comunque il differimento.

I versamenti oggetto di sospensione, dovranno essere effettuati:

- **entro il 31/05/2020**
 - in unica soluzione
 - o in un **massimo di 5 rate mensili**.

La sospensione dei versamenti come descritta per settore turistico-alberghiero trova applicazione anche per i **seguenti soggetti**:

a)	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche , nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
b)	soggetti che gestiscono teatri , sale da concerto, sale cinematografiche (inclusi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), nonché discoteche , sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

c)	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse , ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
d)	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi , ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
e)	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
f)	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi , luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
g)	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale , scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
h)	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
i)	aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico
l)	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
m)	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane , marittime o aeroportuali
n)	soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift
o)	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
p)	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
q)	ONLUS , Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi pubblici registri, che esercitano in via esclusiva/principale attività di "interesse generale" (art. 5 Dlgs 117/2017).

Tra i soggetti elencati differenze sussistono nel caso

- **associazioni sportive dilettantistiche** (cd. "ASD")
- **società sportive, sia dilettantistiche (cd. "SSD") che professionistiche** (ex L. 81/1990)

per le quali occorre distinguere tra:

- a. la sospensione dei versamenti delle ritenute/contributi e la successiva ripersa dei versamenti: risultano differiti di un mese e, dunque:
 1. la **sospensione** opera **fino al 31/05/2020** (include le retribuzioni di aprile)
 2. la **ripresa dei versamenti** va effettuata **entro il 30/06/2020**:
 1. in un'unica soluzione **entro il 31/05/2020**
 2. o in un **massimo di 5 rate di pari importo** (senza interessi).
- b. la sospensione dell'Iva: segue il medesimo trattamento visto per le strutture alberghiere, agenzie viaggi e nuovi soggetti individuati.

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

■

Estensione sospensione dei versamenti ex DL 9/2019 per imprese turistico-ricettive ed agenzie viaggi (v. sopra)	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilato ■ e dei relativi contributi previdenz. e premi Inail	dal 2/03/2020 al 30/04/2020	Entro il 31/05/2020 (al 30/06/2020 per ASD/SSD): <ul style="list-style-type: none"> in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili 	58
	Iva (annuale o periodica)	al 16/03/2020		

Risoluzione 12/2020: Al fine di individuare in modo più oggettivo possibile i nuovi soggetti interessati dal particolare regime di proroga, l'Agenzia delle Entrate ha diramato, nella giornata di ieri, il seguente elenco dei codici Ateco:

CODICI ATECO	
49.10.00	trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.31.00	trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10	trasporto con taxi
49.32.20	trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01	gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
49.39.09	altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
50.10.00	trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30.00	trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
51.10.10	trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20	trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
52.21.30	gestione di stazioni per autobus
55.10.00	alberghi
55.20.10	villaggi turistici
55.20.20	ostelli della gioventù
55.20.30	rifugi di montagna
55.20.40	colonie marine e montane
55.20.51	affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	gestione di vagoni letto
55.90.20	alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	ristorazione con somministrazione

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

56.10.12	attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30	gelaterie e pasticcerie

56.10.41	gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	ristorazione ambulante
56.10.50	ristorazione su treni e navi
56.21.00	catering per eventi, banqueting
56.29.10	mense
56.29.20	catering continuativo su base contrattuale
56.30.00	bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00	attività di proiezione cinematografica
77.11.00	noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01	noleggio di biciclette
77.21.02	noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09	noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00	noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10	noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94	noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio s enz a ...
79.11.00	attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	attività dei tour operator
79.90.11	servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20	attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	organizzazione di convegni e fiere
82.99.99	altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00	istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
85.20.00	istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10	istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20	istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01	scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02	scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03	scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

85.32.09	altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
85.41.00	istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00	istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00	corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	corsi di danza
85.52.09	altra formazione culturale
85.53.00	autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10	università popolare
85.59.20	corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30	scuole e corsi di lingua
85.59.90	altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01	consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09	altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00	assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00	servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01	attività nel campo della recitazione
90.01.09	altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02	attività nel campo della regia
90.02.09	altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00	gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00	attività di biblioteche e archivi
91.02.00	attività di musei
91.03.00	gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01	ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02	gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
92.00.09	altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	gestione di stadi
93.11.20	gestione di piscine
93.11.30	gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00	attività di club sportivi

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

93.13.00	gestione di palestre
93.19.10	enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91	ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92	attività delle guide alpine

93.19.99	altre attività sportive n.c.a.
93.21.00	parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20	gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30	sale giochi e biliardi
93.29.90	altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20	attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10	servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20	stabilimenti termali
96.09.05	organizzazione di feste e cerimonie

FISCO PASSO PER PASSO

Cura Italia: 600 euro per gli iscritti alla gestione separata, artigiani, commercianti e altri

Alfine il Decreto "Cura Italia" ha visto la luce, con un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, in data 17 marzo.

Diviene quindi definitivo il quadro delle indennità che vengono stabilite a favore di iscritti alla Gestione INPS separata, Artigiani, Commercianti ed altri iscritti INPS.

Una primo aspetto da tenere in considerazione è la somma prevista: euro 600,00 per ciascun lavoratore autonomo, **una tantum, per il mese di marzo**, senza distinzioni di alcun genere (**settore di attività, reddito, ecc.**) se non quella della gestione di appartenenza.

Le indennità non saranno riconosciute ai soggetti che, seppure iscritti ad una gestione tra quelle ricomprese nella misura a sostegno, sono altresì pensionati o iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie.

Parimenti, l'indennità non verrà riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.

Per potersi giovare dell'indennità occorrerà presentare apposita istanza all'INPS, secondo modalità che sono ancora da definirsi. Le domande saranno accolte sino a capienza delle somme stanziare nel DL cura Italia.

Riepiloghiamo quindi quali sono le disposizioni entrate in vigore con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta, segnalando che rispetto al precedente intervento effettuato sulla scorta della bozza di decreto, sono mutati gli articoli di riferimento e le somme complessivamente stanziare, che risultano più alte rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento:

Articolo di riferimento	Destinatari	Modalità
-------------------------	-------------	----------

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

<p>Articolo 27</p> <p>Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa</p>	<p>ISCRITTI INPS GESTIONE SEPARATA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liberi professionisti titolari di partita IVA - Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. <ul style="list-style-type: none"> • • <p style="padding-left: 40px;">alla data del 23/02/2020 purché non pensionati purché non iscritti ad altra forma obbligatoria</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo - L'indennità non concorre alla formazione del reddito <p>- Erogata dall'INPS previa domanda</p> <p>- Nel limite complessivo di 203,4 milioni di euro per il 2020</p>
<p>Articolo 28</p> <p>Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago [Assicurazione generale obbligatoria]</p>	<p>ISCRITTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p style="padding-left: 40px;">purché non pensionati purché non iscritti ad altra forma obbligatoria ad esclusione della Gestione separata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo - L'indennità non concorre alla formazione del reddito <p>- Erogata dall'INPS previa domanda</p> <p>- Nel limite complessivo di 2.160 milioni di euro per il 2020</p>
<p>Articolo 29</p> <p>Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</p>	<p>Dipendenti stagionali nel settore turismo</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra 1.1.2019 e la data di entrata in vigore del decreto • <p style="padding-left: 40px;">purché non pensionati</p> <p style="padding-left: 40px;">purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo - L'indennità non concorre alla formazione del reddito <p>- Erogata dall'INPS previa domanda</p> <p>- Nel limite complessivo di 103,8 milioni di euro per il 2020</p>
<p>Articolo 30</p> <p>Indennità lavoratori del settore agricolo</p>	<p>Operai agricoli a tempo determinato, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo</p> <p style="padding-left: 40px;">purché non pensionati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo - L'indennità non concorre alla formazione del reddito <p>- Erogata dall'INPS previa domanda</p> <p>- Nel limite complessivo di 396 milioni di euro per il 2020</p>

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

<p>Articolo 38</p> <p>Indennità lavoratori dello spettacolo</p>	<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • con almeno 30 contributi • giorni versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo; • cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; non titolari di pensione non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto 	<p>- Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo</p> <p>- L'indennità non concorre alla formazione del reddito</p> <p>- Erogata dall'INPS previa domanda</p> <p>- Nel limite complessivo di 48,6 milioni di euro per il 2020</p>
<p>Professionisti iscritti a casse previdenziali obbligatorie (vedi successivo punto art. 44)</p>	<p>Il Decreto non prevede alcuna disposizione per i professionisti iscritti obbligatoriamente a Cassa di Previdenza</p>	<p>Saranno le casse a valutare autonomamente eventuali forme di sostegno</p>
<p>Articolo 44</p> <p>Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</p>	<p>Lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che causa COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro</p> <p>Modalità da definirsi con Decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Cura Italia</p>	<p>Istituito denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza"</p> <p>Riconoscimento indennità nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020</p> <p>Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata – in via eccezionale - quota parte del Fondo stesso.</p>

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Anche i familiari che svolgono altra attività lavorativa possono far parte della società di fatto

Nella società di fatto tra i familiari rientrano anche coloro che svolgono un'altra attività lavorativa: ai fini della configurabilità, infatti, l'articolo 2247 c.c. richiede soltanto l'intenzionale esercizio in comune di un'attività commerciale, anche occasionale.

Inoltre, fino al 2004, l'attività di allevamento cani deve considerarsi produttiva di reddito di impresa e non agrario, non potendo una legge generale, valevole sotto l'aspetto civilistico ed amministrativo, derogare alla legge speciale tributaria.

Lo ha stabilito la Cassazione con **ordinanza 7374 del 17 marzo 2020** con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

Ribaltato dunque l'esito della Ctr Toscana secondo cui non esistevano sufficienti elementi indiziari per ricomprendere anche le figlie nella società di fatto costituita tra i coniugi per l'allevamento di cani. Ciò in quanto le figlie esercitavano autonoma attività lavorativa, non rilevando invece che le stesse vivessero presso l'azienda coniugale o dessero un aiuto nella gestione dell'allevamento. Inoltre ,

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

sempre secondo la Ctr, l'attività di allevamento cani doveva essere considerata non attività commerciale, bensì agricola ai sensi della legge 349 del 1993.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, smentendo la ricostruzione della Ctr.

Quanto al profilo della società di fatto la Cassazione ricorda il principio per cui **in materia tributaria un'attività imprenditoriale può essere qualificata come societaria quando l'esistenza del vincolo si manifesta nei confronti dei terzi rivelando l'esistenza della compagine**. E fra gli elementi richiesti dall'articolo 2247 c.c. affinché si configuri una società di fatto c'è il conferimento dei beni e servizi necessari a svolgere l'attività a scopo di lucro (cfr. Cass. 27088/2008). **Del resto l'esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa**, assunte non per una loro autonoma valenza, **ma quali elementi apparenti e rivelatori**, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell'azienda, in quanto ciò che viene in considerazione non sono gli elementi essenziali del contratto di società (costituzione di un fondo comune ed *affectio societatis*), rilevanti esclusivamente nei rapporti interni, **ma l'esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevante nei rapporti esterni** (Cass. n. 1127/2006).

Nel caso di specie la Ctr non aveva tenuto conto di tutti gli elementi indiziari riportati nell'avviso di accertamento che deponevano per una partecipazione alla società anche delle figlie; in particolare queste ultime non solo aiutavano i genitori nell'attività e risiedevano presso l'azienda ma, insieme al padre, erano anche proprietarie di una parte dei cani.

Altro errore della commissione regionale è ritenere che l'attività dell'allevamento di cani rientri tout court fra quelle agricole di cui alla legge 349/93, con tutte le conseguenze del caso sull'imposizione diretta e Iva.

La legge citata considera l'allevamento di cani come attività agricola in caso di prevalenza rispetto alle alte attività. Tale norma, però, di carattere generale in ambito civile ed amministrativo, non è idonea a derogare (in quanto non lo fa espressamente) le norme speciali di carattere fiscale che agli articoli 32 e 56 del Tuir fissano i confini entro cui l'attività di allevamento di animali può considerarsi agricola. Solo con il dm 20/04/2006, emanato ai sensi dell'art. 56 comma 5 del Tuir, i cani vengono ricompresi per la prima volta tra le specie animali per cui si rende applicabile la determinazione del reddito su base catastale con l'indicazione, tra l'altro, della misura del reddito agrario prodotta dagli allevamenti canini, in considerazione della tipologia di terreno e del numero di capi sullo stesso insistenti.

Deve concludersi quindi che, prima dell'entrata in vigore del predetto dm l'attività di allevamento dei cani doveva essere tassata come attività commerciale in base alla differenza tra costi e ricavi di competenza; solo dal 2005 tale attività poteva essere ricompresa, a fini tributari, tra quelle produttive di redditi agrari; inoltre, con riguardo all'Iva si applica l'aliquota Iva ordinaria alle cessioni perché i cani non sono compresi nell'elenco di cui alla tabella A, parte prima, allegata al dpr 633/72.

La controversia è stata dunque assegnata, in sede di rinvio, ad altra sezione della Ctr.

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Soggetto ad Iva l'importo corrisposto a titolo di caparra che nasconde la funzione di acconto prezzo

No al rimborso dell'Iva sull'importo versato all'atto del preliminare di acquisto dell'immobile quando alla somma versata a titolo di caparra confirmatoria si debba attribuire il valore di anticipo della maggior somma dovuta come corrispettivo. E ciò perché l'importo è pari a tre quarti del prezzo da pagare e non ha la funzione di garanzia propria della caparra. Nell'interpretazione del giudice sulla previsione del contratto pesa il comportamento complessivo delle parti.

È quanto emerge **dall'ordinanza 7340 del 17 marzo 2020** con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso di una società.

La vicenda parte dalla richiesta di rimborso Iva versato dai soci di una società in sede di stipula di un preliminare di acquisto di un terreno industriale. Al momento della stipula del definitivo (in cui parte acquirente risultava la società di persone partecipata dai promittenti acquirenti) l'importo, versato a titolo di caparra confirmatoria e non di acconto, era stato imputato a pagamento del corrispettivo. Per questo motivo l'Agenzia delle entrate aveva denegato l'istanza di rimborso.

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

La Ctr Molise, nell'accogliere l'appello dell'Agenzia delle entrate, applica il principio secondo **cui nelle cessioni di immobili sono soggette a Iva - e dunque all'obbligo di fatturazione - le somme versate prima del passaggio di proprietà a titolo di caparra confirmatoria, a condizione che il denaro sia destinato ad anticipazione del prezzo per volontà delle parti.** Per interpretare l'intenzione di contraenti, infatti, il giudice deve valutare anche il comportamento complessivo posteriore alla conclusione del negozio invece che fermarsi al senso letterale delle clausole. Tale conclusione era stata altresì avvalorata dall'entità cospicua della somma versata a titolo di caparra al momento del preliminare.

Nel confermare la statuizione della Ctr e di conseguenza la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate, la Cassazione ricorda la diversa funzione della caparra confirmatoria rispetto a quella dell'acconto. La caparra confirmatoria, infatti, oltre a costituire, in generale, indizio della conclusione del contratto cui accede, incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui che l'ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento ad essa imputabile; **può svolgere, inoltre, funzione di anticipazione del prezzo, nel caso di regolare esecuzione del contratto preliminare, costituendo, invece, un risarcimento forfettario in caso d'inadempimento di questo, poiché il suo versamento dispensa dalla prova del quantum del danno subito in caso di inadempimento della controparte,** salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno (Cass., sez.un., 4 febbraio 2009, n. 2634 e 3736/2019).

Nel caso di specie i giudici della Ctr sono andati oltre la qualificazione dell'importo versato formalmente indicata dalle parti in sede di preliminare.

1. **La natura personale della società acquirente,**
2. **l'entità della somma versata al momento della stipula del preliminare (pari al 75% dell'intero corrispettivo),**
3. **l'assenza di restituzione della somma ai soci promissari acquirenti del terreno,**
4. **il fatto che nel contratto definitivo è indicato a chiare lettere che la somma corrisposta costituisce un anticipo del maggior importo dovuto**

sono tutti elementi che depongono nel senso ipotizzato dall'Agenzia delle entrate. Non conta infine che i soggetti che hanno versato il denaro - cioè i soci - siano diversi da quello che stipula il contratto definitivo - la sas - grazie alla riserva di nomina di altro contraente: il pagamento dell'acconto che costituisce un autonomo fatto generatore del pagamento dell'Iva.

NOTIZIE FLASH

Studi di settore: il degrado della zona giustifica l'applicazione di un ricarico più basso

È nullo l'accertamento fiscale basato sugli studi di settore a carico del commerciante che, trovandosi in zona periferica e degradata, applica un ricarico inferiore (tra l'altro di poco) a quello risultante dallo studio di settore. In questo caso sono consentite percentuali di ricarico inferiori alla media.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con **l'ordinanza 7330 del 17 marzo 2020**, ha accolto il ricorso di un grossista di Pompei.

La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente, esercente attività di vendita all'ingrosso di bibite alla periferia di Pozzuoli.

Il contribuente non si presentava al contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, scontando questo suo comportamento sia in Ctp che in Ctr che infatti ne rigettavano le doglianze.

La Cassazione, invece, ribaltando l'esito ei gradi di merito, accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo viziata, sotto il profilo motivazionale, la pronuncia della Ctr. Infatti **non era stata considerata la zona particolarmente degradata ove era ubicata l'azienda, ovvero nella zona periferica di Pozzuoli né il fatto che lo scostamento riguardava soltanto il profilo della percentuale di ricarico (che determinava solo un piccolo divario rispetto ai ricavi da studi di settore, pari al 5%) giustificato sia dalla zona di ubicazione che dalla necessità di svendere a prezzo minimo tutta la merce per poter**

MC SYSTEM STUDIO
ELABORAZIONE DATI
CONTROLLO DI GESTIONE
ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE
UFFICIO C.A.A.F.

effettuare lavori di manutenzione.

Secondo la Cassazione, infatti, l'assunto della Ctr sulla presunta carenza di elementi probatori da parte del contribuente, rappresenta una mera enunciazione non suffragata dal riferimento agli atti comunque depositati, anche in grado di appello, dal contribuente. Tanto più se si considera l'entità minima del divario dei ricavi dichiarati rispetto a quelli attesi, frutto della mancata coerenza ad un solo parametro.

L'infelice ubicazione dell'azienda rappresenta una giustificazione valida dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore, come dimostrano i seguenti due precedenti della Cassazione:

1. **con ordinanza 15983/2017** si è precisato che è nullo l'avviso emesso nei confronti di un negozio collocato in una zona con gravi problemi di traffico e che ha operato alcune vendite promozionali, trattandosi di situazioni che deviano rispetto alla standard preso a riferimento;
2. **con ordinanza 25929/2017** la Cassazione ha ribadito che è illegittimo l'accertamento a carico del professionista basato sullo scostamento del reddito dichiarato da parametri o studi di settore qualora il contesto sociale in cui si trova lo studio sia degradato e la clientela abbia scarse capacità reddituali

NOTIZIE FLASH

CORONAVIRUS, SOSPESI I PAGAMENTI DI CARTELLE E AVVISI AGENZIA RISCOSSIONE CHIUDE GLI SPORTELLI. SERVIZI WEB E CALL CENTER H24

L'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020.

Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini. I

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio. In considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, Il Presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico.

Il personale dell'Ente, attraverso attività di back office, garantirà l'operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull'App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l'occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo. Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in materia

MC SYSTEM STUDIO

Villanova di castenaso, lì 19 marzo 2020